

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione del d.lgs. 25 maggio 2017, n.90 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017), il quale ha modificato il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, è stato disposto, **a decorrere dal 4 luglio 2017**, il

### **DIVIETO DI ACCENDERE O TRASFERIRE LIBRETTIO DI DEPOSITO AL PORTATORE e OBBLIGO, PER QUELLI IN ESSERE, DI ESTINZIONE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018.**

In particolare, il nuovo testo dell'art. 49, comma 12, del D. Lgs. n. 231/2007, in vigore **dal 4 luglio 2017**, dispone che è **ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi** ed è **vietato il trasferimento** di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

**I libretti di deposito bancari o postali al portatore ad oggi esistenti devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.**

\*\*\*\*\*

Risultano, invece, **confermate le ulteriori disposizioni circa le limitazioni all'uso di denaro contante e titoli al portatore**, previste dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che di seguito si riepilogano.

### **TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O TITOLI AL PORTATORE.**

**E' vietato il trasferimento** di denaro contante o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente **pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dal servizio di **rimessa di denaro** (art. 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). Per quest'ultimo servizio, la soglia è di **1.000 euro**.

Al riguardo, la Banca si dichiara disponibile ad effettuare le operazioni relative al trasferimento di cui sopra per i titoli di propria emissione, ovvero di terzi al costo di € 50,00, rilasciando idonea documentazione.

### **ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.**

Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 1.000 euro** devono recare l'**indicazione** del nome o della ragione sociale del **beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.

Gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Le banche rilasciano gli assegni muniti della **clausola di non trasferibilità**. Il cliente tuttavia **può richiedere per iscritto** il rilascio, in **forma libera**, di **assegni circolari** e di **moduli di assegni**

**bancari**, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro), ad eccezione delle ipotesi in cui beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane S.p.A.. In caso di richiesta di assegni in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno.

\*\*\*\*\*

**SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.**

**IL NOSTRO PERSONALE È IN OGNI CASO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO A RIGUARDO.**